

**COMUNE DI SAINT-OYEN**  
**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**IN MATERIA DI**  
**EROGAZIONE DI**  
**ASSEGNO POST-NATALE**

ai sensi dell'art. 13 (commi 1-2-3 e 4)  
della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44.

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 11 agosto 2005**

## **ART. 1 – PRIMA ANNUALITA'**

1. L'assegno post-natale, ai sensi dell'art. 13 (commi 1-2-3 e 4) della Legge Regionale 27 maggio 1998, n. 44 è concesso, per tre annualità, in favore dei minori residenti nel Comune di Saint-Oyen di età tra 0 e 3 anni o, tra 0 e 5 anni, nei soli casi di affidamento preadottivo e di adozione o affidamento familiare a terzi di durata almeno annuale e disposti dal Tribunale per i minorenni.
2. Chi esercita la potestà parentale o l'affidatario nel caso di affidamento familiare di minore a terzi di durata almeno annuale disposto dal Tribunale per i minori, deve presentare la domanda per la concessione dell'assegno post-natale per la prima annualità, entro il termine di 60 giorni dalla data di nascita o dalla data dell'affidamento preadottivo, dell'adozione o dell'affidamento familiare disposti dal Tribunale per i minorenni.
3. Nel caso di minori immigrati nel Comune di Saint-Oyen da altro Comune fuori della Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda per l'ottenimento della residenza del minore. L'assegno verrà erogato ridotto per la prima annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stata ottenuta la residenza ed il compimento del primo anno di età del bambino.
4. Alla domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE).
5. Qualora la domanda sia accoglibile ma presentata tardivamente, essa dà diritto all'erogazione dell'assegno post-natale ridotto per la prima annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stata presentata la domanda ed il compimento del primo anno di età del bambino o prima annualità di adozione o affidamento.

## **ART. 2 – SECONDA E TERZA ANNUALITA'**

1. Per la concessiva successiva al primo anno dell'assegno post-natale ai sensi dell'art. 13 (commi 1-2-3 e 4) della Legge Regionale 27 maggio 1998, n. 44, l'istante deve presentare apposita domanda/dichiarazione per la concessione dell'assegno post-natale entro il termine di 60 giorni dalla data del compimento dell'età del minore, pena la decadenza dal beneficio per l'intera annualità (circolare regionale).
2. Alla domanda/dichiarazione deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE).
3. Nel caso di immigrazione nel Comune di Saint-Oyen da altro Comune fuori della Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda per l'ottenimento della residenza del minore. L'assegno verrà erogato ridotto per la seconda e/o terza annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stata ottenuta la residenza ed il compimento del secondo e/o terzo anno di età del bambino.

## **ART. 3 – NORME COMUNI**

1. I termini del procedimento amministrativo decorrono dalla data di comunicazione dell'avvio al procedimento per la concessione dell'assegno post-natale, con allegata la dichiarazione sostitutiva unica, comprensiva anche dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE).
2. E' fatto obbligo di utilizzare la modulistica in distribuzione presso l'ufficio anagrafe comunale al fine di dichiarare quanto ivi previsto.
3. La presentazione della stessa domanda su moduli diversi o in assenza degli allegati richiesti fa conseguire, qualora non siano contemplati i dati contenuti nel modulo di cui al comma 2, la

inammissibilità della stessa, senza possibilità di integrazione, se non con una nuova presentazione conforme.

4. Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e ISEE, relativo al nucleo anagrafico di riferimento, l'istante ha l'obbligo di rivolgersi ad un CAF.
5. I termini massimi di conclusione del procedimento amministrativo per la concessione dell'assegno post-natale sono fissati in giorni **60** ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione e in giorni **30** dalla data della concessione per l'effettuazione del pagamento.

#### **ART. 4 – CONTROLLI**

1. Il responsabile del procedimento, prima della concessione del beneficio e per ogni istanza, accerta d'ufficio i requisiti formali e di merito imprescindibili per la concessione dell'assegno post-natale, nonché quantifica la cifra da erogare ai sensi delle disposizioni regionali.
2. Per i requisiti di merito accerta nello specifico:
  - a) residenza e data di nascita ed, eventualmente, data di adozione o affidamento del minore;
  - b) stato di famiglia dello stesso minore e consistenza del suo nucleo familiare – anagrafico con riferimento anche al numero dei figli esistenti e presenti nel nucleo familiare;
  - c) verifica dell'esistenza in vita di entrambi i genitori;
  - d) verifica presso l'INAIL e l'ufficio regionale invalidi, presso l'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali dell'esistenza di eventuali provvidenze economiche a favore del minore e ciò nell'esclusivo caso di morte di un genitore;
  - e) verifica della corrispondenza dei dati dichiarati nella D.S.U. con quelli risultanti dagli accertamenti precedenti;
  - f) verifica in collegamento telematico con l'Inps della corrispondenza dei dati economici ISEE dichiarati con quelli acquisiti dall'istituto previdenziale;
  - g) verifica del dato economico dell'IRSEE del nucleo familiare rispetto alle disposizioni regionali impartite;
  - h) compara i dati economici del nucleo familiare dichiarati e validati dal CAF, eventualmente rettificati con i dati economici dell'IRSEE, con quelli necessari per l'ottenimento del beneficio dell'assegno post-natale, dichiarandone l'ammissibilità o meno al beneficio.
3. L'assegno post-natale è concesso con apposito provvedimento amministrativo del responsabile di spesa competente.
4. Successivamente alla concessione dell'assegno post-natale ed in ogni caso entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, il responsabile del procedimento procede al sorteggio di un numero di domande corrispondente al 10% (arrotondato per eccesso) riferite ad ogni semestre solare e alla loro successiva trasmissione al Corpo della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica della situazione economico-patrimoniale dichiarata dagli interessati.
5. La verifica di cui al comma precedente va inoltre richiesta ogni qualvolta il responsabile del procedimento abbia fondati dubbi sulle dichiarazioni presentate dalle quali emergano elementi di incoerenza palese e di inattendibilità delle informazioni rese, nonché in caso di imprecisioni e/o omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali in modo da non consentire alla stessa adeguata e completa valutazione della situazione posta alla sua attenzione.